

	Comune di Tavazzano con Villavesco codice Ente 11106	C.C.	19	30/06/2021
---	--	------	----	------------

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE MODIFICHE.

Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

L'anno 2021 addì 30 del mese di Giugno alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, ai sensi dell'art.50, comma 2, del D. L.vo 18.8.2000 n.267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
MOROSINI Francesco	Sindaco	SI	GOBBI Alessandra	Consigliere	SI
ZANONI Mauro	Consigliere	SI	PIETRAFORTE Emilio	Consigliere	SI
PIZZINI Anna Maria	Cons_Vice Sindaco	NO	RONCARI Gianfranco	Consigliere	SI
Emilia					
VILLA Mirko	Consigliere_Ass	SI	ALTIERI Luigi	Consigliere	NO
FRADEGRADA Germano	Consigliere	SI			
ERCOLI Elena	Consigliere	SI			
FILIPAZZI Francesco	Consigliere	SI			
Maria					
CARELLI Enrica	Consigliere_Ass	SI			
AVANTI Giorgia	Consigliere	NO			

Totale Presenti 10

Totale Assenti 3

Assiste il Segretario Comunale FAIELLO dott. Marcello con le funzioni previste dall'art.97, comma 4/A del D. L.vo 18.8.2000 n.267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MOROSINI Francesco, Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE MODIFICHE.

IL PRESIDENTE

Udito l'intervento dell'Assessore al Bilancio, che relaziona sull'argomento;

PREMESSO che:

- l'art. 42, comma 2, lettera F) del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" prevede in capo al Consiglio Comunale la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e in materia di disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'art. 52 del D. Lgs. n° 446/1997 riconosce una generale potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate, comprese quelle tributarie;
- tale potere trova il suo fondamento principale nel D. Lgs. 267/2000 che ha riconosciuto agli Enti locali non solo autonomia normativa, ma anche autonomia finanziaria, intesa come diritto degli stessi enti di provvedere alle proprie necessità contando fondamentalmente sulle proprie entrate;
- pur tuttavia la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, incontra tre ordini di limiti afferenti in particolare:
 - alla determinazione della fattispecie imponibile;
 - all'identificazione dei soggetti passivi;
 - alla fissazione dell'aliquota massima;
- la norma citata prevede, inoltre, che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni vigenti.

VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) art. 1 comma 639 che istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti modificata dalla L. 160/2019;

VISTA la L. n. 160 del 27 dicembre 2019 art. 1 comma 738 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639 della L. 27/12/2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visto il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che apportando modifiche al D.lgs. n.152/2006 comporta la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti approvato con deliberazione comunale n.35 del 09/09/2014, modificato con deliberazione di C.C. n. 27 del 29/04/2016;

VISTI e richiamati gli atti emergenziali emessi per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che sono stati emessi;

PRESO ATTO che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

CONSIDERATO che:

- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

ATTESO che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;

RICHIAMATO l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”;

DATO ATTO che al Comune di Tavazzano con Villavesco sono stati stimati in € 41.603,00 le risorse di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021 (stima IFEL – Tavolo Art. 106) a titolo di misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche per l'anno 2021;

VISTO il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nella seduta odierna, con riferimento in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID finalizzati alle agevolazioni TARI 2020 e non utilizzati pari a € 62.862,00;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), efficace dal 1° gennaio 2021, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economica ed ambientale presente in questo comune, anche in considerazione delle modifiche normative introdotte al D.lgs. n. 152/2006 dal D.lgs. 116/2020 e al fine di disciplinare le ulteriori agevolazioni, nel rispetto della normativa vigente;

In particolare, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte alle attività, l'Amministrazione intende concedere le sotto riportate riduzioni tariffarie, tenuto conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale:

- una riduzione stimata in 61.563,00 euro, pari al 100% della tariffa parte variabile per le sole utenze non domestiche (ad esclusione delle categorie UN03, UN20 e UN25, secondo quanto previsto dall'articolo 28bis dello schema di variazione regolamentare, con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della mancata produzione di rifiuti;
- una riduzione stimata in 42.902,00 euro pari al 23% della tariffa parte variabile per le sole utenze domestiche, secondo quanto previsto dall'articolo 28bis dello schema di variazione regolamentare;

RILEVATO che tale forma di intervento, a sostegno delle attività già oggetto delle misure agevolative dello scorso anno, il cui importo complessivo, è quantificabile in 104.465,00 euro, rientra nelle fattispecie di interventi finanziabili mediante risorse che sono state assegnate ai sensi all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, per la rimanente parte, mediante l'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 derivante da i fondi di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020;

RITENUTO pertanto di proporre la modifica degli artt. 3, 5, 18, l'abrogazione degli artt. 6 e 7 ed inserimento degli artt. 18 bis, 18 ter, 18 quater e 28bis, al fine di adeguare il regolamento al quadro normativo di cui al D. lgs. N. 116/2020 come segue:

Formulazione vigente	Nuova Formulazione
<p>Articolo 3 – Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</p> <p>1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D. Lgs. 3/4/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 06/03/2003.</p>	<p>Articolo 3 - Definizioni</p> <p>1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.</p> <p>2. Sono rifiuti urbani:</p> <p>a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;</p> <p>b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;</p> <p>c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;</p> <p>d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;</p> <p>e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;</p> <p>f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;</p> <p>g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.</p> <p>3. Sono rifiuti speciali:</p> <p>a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;</p> <p>b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;</p> <p>c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se</p>

	<p>diversi dai rifiuti urbani;</p> <p>d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;</p> <p>e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;</p> <p>f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;</p> <p>g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;</p> <p>h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;</p> <p>i) i veicoli fuori uso.</p> <p>4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.</p> <p>5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:</p> <p>a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;</p> <p>b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);</p> <p>c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;</p> <p>d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; <p>e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;</p> <p>f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;</p> <p>g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;</p> <p>h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183,</p>
--	--

	<p>comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;</p> <p>i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;</p> <p>j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;</p> <p>k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;</p> <p>l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;</p> <p>m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;</p> <p>n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;</p> <p>o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;</p> <p>p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;</p> <p>q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;</p>
Art. 5 - Locali ed aree soggette	Art. 5 - Locali ed aree soggette
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, a titolo meramente esemplificativo, si considerano produttivi di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani: <ol style="list-style-type: none"> a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie, b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati, c) il vano scala interno all'abitazione, d) i posti macchina coperti, e) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica. 2. Per la determinazione della superficie soggetta dei locali come definiti al precedente comma si fa riferimento alla superficie abitabile misurata sul filo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale. 3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per

interno dei muri. Concorrono a formare l'anzidetta superficie anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti limitatamente alla parte avente l'altezza minima di m. 1,50. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.

3. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 16, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
- a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Categoria di attività	% di abbattimento delle superfici
Lavanderie a secco, non industriali	10%
Laboratori fotografici	10%
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante, carrozzerie	50%
Gabinetti medici, dentistici, studi veterinari	15%
Falegnameria	50%
Tipografie, stamperie, incisioni	20%
Marmisti, vetrerie	15%
Ospedali e case di cura	20%
Edilizia, impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento	15%
Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, zincaturifici	20%

Per eventuali attività non considerate nel comma precedente si ricorre al criterio di analogia.

- b) produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione

	<p>di rifiuto urbano.</p> <p>c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;</p> <p>d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;</p> <p>e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;</p> <p>f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;</p> <p>g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;</p> <p>h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;</p> <p>i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;</p> <p>j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;</p> <p>k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (<i>Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179</i>);</p> <p>l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,50 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno tre lati verso l'esterno;</p> <p>m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.</p> <p>5. La tassa rifiuti non si applica a:</p> <p>a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;</p>
--	--

	<p>b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;</p> <p>c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;</p> <p>d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;</p> <p>e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.</p> <p>6. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.</p> <p>7. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge</p>
<p align="center">Art. 6 – Locali ed aree escluse</p>	<p align="center">Art. 6 – Locali ed aree escluse</p>
<p>1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali chiusi o chiudibili da ogni lato e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile. Non rientrano pertanto nei criteri per l'applicazione della tariffa i seguenti:</p> <p>a) locali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le unità immobiliari vuote, chiuse e oggettivamente inutilizzabili, senza mobilio, attrezzature e/o impianti e/o senza alcun allacciamento dei servizi di rete. - i locali tecnologici o parti di essi stabilmente muniti di attrezzature, ove non si abbia, di regola, presenza umana, quali, a titolo d'esempio: i locali caldaia per riscaldamento domestico, impianti di lavaggio automezzi e i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche, - i balconi, le terrazze, i posti macchina scoperti, le legnaie e gli spazi adibiti a ricovero di animali da allevamento; le serre adibite alla coltivazione intensiva, sia a terra che su bancali, ed i depositi di attrezzi agricoli, secondo la classificazione catastale, qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere auto smaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati od al gestore pubblico in regime di convenzione; - i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre, limitatamente alle sole superfici destinate all'esercizio dell'attività agonistico-sportiva; - i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose; <p>b) aree scoperte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le aree impraticabili o intercluse da recinzione, - le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo, - le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso compresi i depositi di veicoli da demolire, 	<p align="center">Abrogato</p>

<ul style="list-style-type: none"> - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburanti, - le aree scoperte adibite a verde, - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. <p>2. Le circostanze di cui ai precedenti punti 1 e 2 della lettera a) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti, purchè gli stessi non siano utilizzati ad altro scopo.</p>					
<p>Art. 7 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani - riduzioni</p>	<p>Art. 7 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani - riduzioni</p>				
<p>1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>2. Non sono, pertanto, soggette a tariffa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, b) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, ferma restando l'assoggettamento a tariffa delle superfici ove si producono rifiuti assimilabili agli urbani, c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili, di riabilitazione, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive, d) le superfici delle unità immobiliari per le quali sono in corso lavori edilizi come la ristrutturazione o il risanamento edilizio che comportino l'inutilizzabilità dei locali, limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori come risultante agli atti del Comune, purchè le medesime non vengano utilizzate, anche in modo parziale, e non risulti alcun conferimento di rifiuto al servizio pubblico tramite i dispositivi in dotazione. <p>3. Nel caso in cui risulti difficile determinare le porzioni di superficie sulle quali si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applica la detassazione riducendo la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione delle percentuali sotto indicate:</p>	<p style="text-align: center;">Abrogato</p>				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Categoria di attività</th> <th style="width: 40%;">% di abbattimento delle superfici</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lavanderie a secco, non industriali</td> <td style="text-align: center;">10%</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria di attività	% di abbattimento delle superfici	Lavanderie a secco, non industriali	10%	
Categoria di attività	% di abbattimento delle superfici				
Lavanderie a secco, non industriali	10%				

Laboratori fotografici	10%	
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante, carrozzerie	50%	
Gabinetti medici, dentistici, studi veterinari	15%	
Falegnameria	50%	
Tipografie, stamperie, incisioni	20%	
Marmisti, vetrerie	15%	
Ospedali e case di cura	20%	
Edilizia, impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento	15%	
Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, zincaturifici	20%	

Per eventuali attività non considerate nel comma precedente si ricorre al criterio di analogia.

- L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedono ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 16 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui sopra non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
- Nel caso in cui le utenze non domestiche dimostrino di smaltire determinati rifiuti - quali carta, plastica, imballaggi non terziari, non conferendoli al servizio pubblico ma ad altro gestore, alla superficie di produzione di tali rifiuti viene applicata una riduzione del 70%. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico superino i parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti).
- La superficie delle utenze non domestiche dei locali suscettibili, per loro natura, di dare luogo a scarsa produzione dei rifiuti, quali le autorimesse di metratura superiore a 150 metri quadrati, viene ridotta di una percentuale pari al 70%.
- La richiesta deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare.

Art. 18 – Riduzioni tariffarie	Art. 18 – Riduzioni tariffarie
<ol style="list-style-type: none"> La tariffa parte variabile è ridotta del 30%, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di 	<ol style="list-style-type: none"> La tariffa parte variabile è ridotta del 30%, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della

raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione. In prima applicazione del tributo si terrà conto delle richieste già pervenute ai fini tarsu/Tares.

3. La tariffa è ridotta del 40% per le utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio di raccolta, situate ad una distanza superiore ai 500 metri dal più vicino punto di raccolta dei rifiuti. Le suddette distanze vengono calcolate dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà. Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all'inizio di tale strada.
4. Per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 15 dell'art. 14 della L. 214/2011 e s.m.i. la tariffa è ridotta del 30% a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti residenti, o iscritti all'AIRE del Comune che abbiano dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero o in altro Comune italiano, e che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 90 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.
5. Ai sensi del comma 20 dell'art. 14 del DL 201/2011, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80%, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
6. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
7. Il tributo è ridotto per le utenze NON domestiche:
 - a) del 20% della sola quota variabile per chi avvia rifiuti al recupero, in base alla effettiva quantità di rifiuti avviati al recupero, rispetto alla propria produzione potenziale di rifiuti; la riduzione è determinata applicando la seguente formula:

$$20\% \times \text{quota variabile del tributo} \times \frac{\text{q.tà rifiuti avviati al recupero}}{\text{q.tà rifiuti potenziale}}$$

ove:

- Per quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero (esclusi imballaggi secondari e terziari) verrà considerato ai fini del presente calcolo un valore massimo pari alla quantità di rifiuti potenziale,
- Per quantità di rifiuti potenziale si intende la quantità ottenuta moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata al tributo ed il coefficiente kd della classe corrispondente.

Per ottenere tale riduzione, il contribuente titolare di utenza non domestica deve presentare, entro il 30 giugno, la relativa richiesta, allegando copia della documentazione e dei formulari, in cui sono specificate le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero nell'anno precedente, distinte per tipologia, con

frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione. In prima applicazione del tributo si terrà conto delle richieste già pervenute ai fini tarsu/Tares.

3. La tariffa è ridotta del 40% per le utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio di raccolta, situate ad una distanza superiore ai 500 metri dal più vicino punto di raccolta dei rifiuti. Le suddette distanze vengono calcolate dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà. Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all'inizio di tale strada.
4. Per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 15 dell'art. 14 della L. 214/2011 e s.m.i. la tariffa è ridotta del 30% a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti residenti, o iscritti all'AIRE del Comune che abbiano dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero o in altro Comune italiano, e che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 90 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.
5. Ai sensi del comma 20 dell'art. 14 del DL 201/2011, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80%, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
6. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

<p>indicazione dei soggetti che hanno effettuato le attività di recupero. A seguito di verifica da parte dell'ufficio tributi della documentazione di cui al comma precedente, l'eventuale riduzione spettante viene determinata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti del tributo.</p> <p>b) I locali delle attività chiuse o temporaneamente sospese vengono classificati alla categoria 3 e per esse non è dovuta la quota del tributo direttamente proporzionale al potenziale di produzione di rifiuti (quota variabile); lo stato dell'attività deve risultare dalla visura camerale.</p> <p>Nel caso in cui siano applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, ne viene riconosciuta solo una, individuata in quella più favorevole al contribuente</p>	
	<p>Art. 18bis - Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani</p>
	<p>1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.</p> <p>2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata:</p> <p>Il tributo è ridotto per le utenze NON domestiche:</p> <p>a) del 20% della sola quota variabile per chi avvia rifiuti al recupero, in base alla effettiva quantità di rifiuti avviati al recupero, rispetto alla propria produzione potenziale di rifiuti; la riduzione è determinata applicando la seguente formula:</p> $20\% \times \text{quota variabile del tributo} \times \frac{\text{q.tà rifiuti avviati al recupero}}{\text{q.tà rifiuti potenziale}}$ <p>ove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero (esclusi imballaggi secondari e terziari) verrà considerato ai fini del presente calcolo un valore massimo pari alla quantità di rifiuti potenziale, - Per quantità di rifiuti potenziale si intende la quantità ottenuta moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata al tributo ed il coefficiente kd della classe corrispondente. <p>Per ottenere tale riduzione, il contribuente titolare di utenza non domestica deve presentare, entro il 30 giugno, la relativa richiesta, allegando copia della documentazione e dei formulari, in cui sono specificate le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero nell'anno precedente, distinte per tipologia, con indicazione dei soggetti che hanno effettuato le attività di recupero.</p> <p>A seguito di verifica da parte dell'ufficio tributi della documentazione di cui al comma precedente, l'eventuale riduzione spettante viene determinata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti del tributo.</p> <p>b) I locali delle attività chiuse o temporaneamente sospese vengono classificati alla categoria 3 e per esse non è dovuta la quota del tributo direttamente proporzionale al potenziale di produzione di rifiuti (quota variabile); lo stato dell'attività deve risultare dalla visura camerale.</p> <p>Nel caso in cui siano applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, ne viene riconosciuta solo una, individuata in quella più favorevole al contribuente</p>
	<p>Art. 18ter - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani</p>
	<p>1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico <u>la totalità dei propri rifiuti urbani</u>, previa</p>

	<p>dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.</p> <p>2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.</p> <p>3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.</p>
	<p>Art. 18 quater - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta</p>
	<p>1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 18 ter comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC (tavazzano@cert.elaus2002.net Ufficio tecnico e Ufficio tributi) utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.</p> <p>2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello redatto dall'ufficio tributi, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.</p> <p>3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.</p> <p>4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio tecnico e Tributi ai fini del distacco dal servizio pubblico.</p> <p>5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti</p>

	<p>privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;</p> <p>6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC a tavazzano@cert.elaus2002.net (Ufficio tributi e Ufficio tecnico), a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.</p> <p>7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.</p> <p>8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.</p> <p>9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.</p>
	<p>Art. 28 bis – Norme transitorie</p>
	<p>1. Nell'ambito delle misure di contrasto alla crisi economica e finanziaria determinata dall'emergenza sanitaria COVID – 19, per l'annualità 2021 si applica una riduzione tariffaria pari al 100% della parte variabile delle utenze NON domestiche a tutte le categorie ad eccezione delle categorie di utenze appartenenti alle categorie: UN03 – Autorimesse e magazzini senza vendita diretta UN20 – Attività industriali con capannoni di produzione UN25 – Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi generali alimentari Inoltre è prevista una riduzione del 23% della parte variabile delle utenze domestiche.</p> <p>2. Per l'annualità 2021, la Giunta potrà provvedere, con proprio successivo atto, a concedere ulteriori agevolazioni rispetto a quelle di cui al precedente punto 1., sotto forma di riduzioni della tassa secondo i seguenti criteri: a) famiglie (utenze domestiche) in relazione alla situazione economica valutata in con riferimento alla certificazione ISEE; b) attività (utenze non domestiche) colpite dalla crisi economica COVID-19 in relazione alla perdita di fatturato 2019/2020;</p> <p>3. Limitatamente all'anno 2021, in considerazione dei disagi e limitazioni determinatesi per l'epidemia COVID – 19, viene prevista una rata unica con scadenza 2 dicembre 2021.</p>

RITENUTO necessario formalizzare quanto viene già applicato in base alla normativa primaria, apportando delle modifiche:

- alla **tabella Allegato II** – classificazione delle utenze non domestiche modificando la categorie Attività industriali con capannone di produzione con la specifica “*ad esclusione dei locali adibiti esclusivamente a lavorazioni industriali*”, come previsto dall'allegato L – quinquies del D.Lgs 116/2020,
- stralciare l'Allegato IV – Rifiuti speciali assimilati agli urbani
- stralciare l'Allegato V – Rifiuti speciali e pericolosi
- Sostituire nel Regolamento in vigore, il termine rifiuti assimilati con rifiuti urbani

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) – punto 7 - del D.Lgs.n. 267/2000 (verbale n. 3 in data 23/06/2021);

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000.

Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare altresì:
 - la modifica all'art 3, 5 e 18 ;
 - l'abrogazione degli artt. 6 e 7;
 - l'inserimento dei nuovi artt. 18bis, 18 ter, 18 quater e 28 bis;
 - la modifica alla **tabella Allegato II** – classificazione delle utenze non domestiche modificando la categorie Attività industriali con capannone di produzione con la specifica “*ad esclusione dei locali adibiti esclusivamente a lavorazioni industriali*”, come previsto dall'allegato L – quinquies del D.Lgs 116/2020,
 - l'abrogazione degli allegato l'allegato IV e V al vigente Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) come specificato in premessa,
 - la sostituzione nel Regolamento in vigore, del termine rifiuti assimilati con rifiuti urbani;
3. di approvare le riduzioni:
 - pari al 100% della tariffa parte variabile per le sole utenze non domestiche (ad esclusione delle categorie UN03, UN20 e UN25), secondo quanto previsto dall'articolo 28bis dello schema di variazione regolamentare, con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della mancata produzione di rifiuti e pari ad un importo stimato in € 61.563,00;
 - pari al 23% della tariffa parte variabile per le sole utenze domestiche, secondo quanto previsto dall'articolo 28bis dello schema di variazione regolamentare e pari ad un importo stimato in € 42.902,00;
4. di dare atto che le riduzioni tariffarie di cui al punto 4) sono stimate complessivamente in 104.465,00 euro e saranno finanziate in funzione delle risorse assegnate di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, per la rimanente parte, per la rimanente parte, mediante l'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 derivante da i fondi di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020;
5. Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per i provvedimenti conseguenti;
6. Di disporre che la presente deliberazione venga inviata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che la deliberazione **COMPORTE** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il responsabile del servizio interessato
Rag. Antonella Chiesa

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Il responsabile del servizio interessato
rag. Antonella Chiesa

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra la proposta all'ordine del giorno l'Assessore Villa, come da registrazione audio agli atti.

Interviene, come da registrazione audio agli atti il Consigliere Roncari (allegato "A") ed infine il Sindaco.

Vista la suestesa proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267 dai responsabili dei servizi interessati;

Dopo ampia ed esauriente discussione;

Visto l'articolo 42 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267;

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione;

Con 3 astenuti (Gobbi, Pietraforte, Roncari) tutti gli altri favorevoli con votazione espressa palesemente per alzata di mano;

D E L I B E R A

di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente

CONSIDERATA l'urgenza di che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita:

“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”;

Con 3 astenuti (Gobbi, Pietraforte, Roncari) tutti gli altri favorevoli con votazione espressa palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 31**

Ufficio Proponente: **Ragioneria - Finanziario**

Oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE MODIFICHE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria - Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/06/2021

Il Responsabile di Settore

Antonella Chiesa

Parere Contabile

Ragioneria - Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/06/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Antonella Chiesa

Si informa che i pareri soprariportati in originale informatico sono firmati digitalmente e conservati negli archivi informatici del Comune di Tavazzano con Villavesco, art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
MOROSINI Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
FAIELLO dott. Marcello

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **13/07/2021** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000);
n° _____ R.P.;

Dalla Residenza comunale, li **13/07/2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE
FAIELLO dott. Marcello

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. L.vo n.267/2000);
- Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio Comunale confermato l'atto con deliberazione n° _____, in data _____, (art.127, comma 2, D. L.vo n.267/2000);

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
FAIELLO dott. Marcello
